



COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 110629  
Data 21 AGO 2017

COMUNE DI VICENZA  
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

OGGETTO: Ordinanza ex art. 192, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  
Abbandono rifiuti Str.

IL SINDACO

Vista la nota tecnica del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, (PGN 72568 del 30 maggio 2017) con la quale si comunicava la presenza - nell'area di pertinenza della ditta "Autofficina Tecchio Catterino" - sita in Vicenza in Strada 10, di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da: motori e parte degli stessi, componentistica meccanica (cambi; frizioni; accumulatori; bombolette spray vernicianti, distaccanti e lubrificanti; oli esausti; contenitori imbrattati di residui di vernice e filtri d'olio);

Visto l'avvio di procedimento amministrativo del 6 giugno 2017, PGN 76481 e ricevuto in data 21 giugno 2017, per la presenza del deposito incontrollato di rifiuti nell'area di pertinenza della ditta "Autofficina Tecchio Catterino" sita in Vicenza in Strada 10, a Vicenza;

Considerato che il Settore Ambiente ha comunicato - sia telefonicamente sia tramite email - col destinatario del provvedimento amministrativo riguardo alle modalità di presentazione di un Piano di Smaltimento dei Rifiuti;

Preso atto che alla data odierna la proprietà non ha formalmente presentato - al Comune di Vicenza - il Programma di smaltimento rifiuti o alcun documento col quale informare gli enti interessati su quali fossero le modalità di allontanamento dei rifiuti, la loro destinazione finale, il gestore ambientale incaricato a movimentare detti rifiuti e illustrato la tipologia di indagini del suolo da effettuare una volta allontanati i rifiuti, come previsto dalla vigente normativa;

Considerato che la nota del Settore ambiente, del 6 giugno 2017 PGN 76481, comunicava che si dava avvio a un procedimento amministrativo relativo al rispetto Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei Siti Inquinati"), con particolare riferimento alla presenza di un deposito incontrollato di rifiuti depositati a terra, pericolosi e non, costituiti da: motori e parti degli stessi, componentistica meccanica (cambi, frizioni, accumulatori, bombolette spray vernicianti, distaccanti e lubrificanti, oli esausti, contenitori imbrattati di residui di vernice e filtri olio);

Preso atto che alla data odierna la proprietà non ha formalmente presentato - al Comune di Vicenza - il Programma di smaltimento rifiuti o alcun documento col quale informare gli enti interessati su quali fossero le modalità di allontanamento dei rifiuti, la loro destinazione finale, il gestore ambientale incaricato e le indagini del suolo previste dalla vigente normativa;

Preso atto che la sopra citata nota del Dipartimento ARPAV di Vicenza del 30 maggio 2017 e protocollata al numero 72568 del Comune di Vicenza, richiedeva l'opportuna emissione di un'ordinanza comunale ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. 152/06 nei confronti della ditta "Autofficina Tecchio Catterino";

Considerata la necessità di adozione di un'ordinanza ex art. 192, c.3, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla rimozione e all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area, nonché al ripristino dei luoghi, previa presentazione di un programma di smaltimento da sottoporre al Comune;

Considerato che i rifiuti potrebbero dare origine, a seguito di dilavamento o per la loro stessa natura, a una potenziale contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Protocollo Generale  
Protocollo N. 0110629/2017 del 21/08/2017





## COMUNE DI VICENZA

### Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

Ritenuto quindi necessario intervenire al fine di eliminare il deposito incontrollato di rifiuti, accertato dall'organo di vigilanza, per evitare i sopraesposti pregiudizi per l'ambiente, nonché per il ripristino dei luoghi;

Visto l'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

Al legale rappresentante della ditta  
in Strad:

1 corrente in Vicenza,

-----:

1. di presentare – entro quindici (15) giorni dalla notifica della presente ordinanza – il programma di smaltimento dei rifiuti da sottoporre a questa Amministrazione e da inviare, per conoscenza, alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza:
  - a. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
  - b. e p.c. al Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
  - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà San Marco 30 a Vicenza.
2. che il programma di smaltimento, previsto al punto 1, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - natura, quantità e origine dei rifiuti rinvenuti;
  - documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
  - l'indicazione degli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
  - i tempi di attuazione dei programmi di smaltimento;
  - indagini del suolo al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre l'eventuale progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 239 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
  - i dati della ditta necessari per l'emissione della fattura relativa alle eventuali controanalisi eseguite da ARPAV;
3. le analisi di caratterizzazione dei rifiuti presenti dovranno essere eseguite da un laboratorio autorizzato. Di dette analisi, la proprietà dovrà avvisare con adeguato preavviso il Dipartimento ARPAV di Vicenza, al fine di poter presenziare al campionamento ed eventualmente ritirare le aliquote da sottoporre a controanalisi presso i laboratori di ARPAV, a spese dei proprietari;
4. che la rimozione e l'avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti individuati dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza nonché il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'accumulo abbiano termine entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno della notifica del nulla osta a procedere da parte del Comune di Vicenza, su parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV, relativamente all'attuazione del Programma di smaltimento, di cui al punto 2. del presente provvedimento;
5. di comunicare con adeguato preavviso, al Settore Ambiente del Comune di Vicenza e al Dipartimento ARPAV di Vicenza, l'inizio dei lavori di allontanamento del materiale di riporto depositato e steso sull'area;
6. che entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto avvio a recupero/smaltimento di cui al punto 3., alla fine degli interventi sia presentata una relazione conclusiva corredata da fotografie e di idonea documentazione attestante il corretto avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti (es. Formulario Identificazione Rifiuti). La relazione dovrà essere inviata a:
  - a. Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
  - b. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
  - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà San Marco 30 a Vicenza.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs 152/2006, la mancata ottemperanza della presente ordinanza nel termine prescritto è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- **notificata**, al legale rappresentante della ditta **corrente in Vicenza, in Strada**;
- **notificata** al Dipartimento del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza ubicato in Via Zamenhof 353 a Vicenza, a cui sarà successivamente comunicata la data di notifica al destinatario del presente provvedimento;

INCARICA

il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza alla verifica del rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- che gli atti sono depositati presso gli uffici del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio siti in Piazza Biade, 26 Palazzo degli Uffici; il Direttore responsabile del Settore è il dott. Danilo Guarti;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Danilo Guarti;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, 21 AGO 2017

VISTO:  
Il Direttore Settore Ambiente  
Dott. Danilo Guarti

IL SINDACO  
ACHILLE VERRI



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

